

Lettera Circolare prot. n° 2550/ALBO/SEG.PRES. del 21/03/1997

Oggetto: Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Doc. **597E2550.900** di Origine **Nazionale**

emanato/a da : **Comitato Naz. Albo Imprese Esercenti Servizi Smaltimento Rifiuti**

riguardante :

AMBIENTE - Smaltimento rifiuti industriali e civili - Aspetti generali

AMBIENTE - Smaltimento rifiuti industriali e civili - Aspetti generali

AMBIENTE - Smaltimento rifiuti industriali e civili - Recupero, riciclaggio e riutilizzazione

AMBIENTE - Smaltimento rifiuti industriali e civili - Recupero, riciclaggio e riutilizzazione

SOMMARIO

NOTE

TESTO

- § -

NOTE

- § -

TESTO

L'art. 30 del decreto legislativo in oggetto indicato, prevede che le imprese le quali svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Tale norma, pertanto, oltre a variare la denominazione dell'Albo, esenta dall'iscrizione le imprese che svolgono attività di gestione di impianti di propria titolarità, prima obbligate all'iscrizione all'Albo nazionale smaltitori.

Al riguardo il Comitato nazionale, a seguito di quesiti avanzati dalle Sezioni regionali, ha precisato che le disposizioni riguardanti la nuova denominazione dell'Albo e la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione sono immediatamente efficaci e che, pertanto, quanto previsto al comma 9 del citato art. 30 del D.L.vo n. 22/97 (restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo smaltitori) si deve riferire alle sole attività interessate dalla nuova norma.

Tutto ciò premesso, le Sezioni regionali sono tenute a sospendere l'esame delle domande relative alle attività non più sottoposte dalla legge ad iscrizione, fermo restando che si dovrà procedere alla cancellazione delle imprese già iscritte per tali attività, per quali, di conseguenza, non dovrà essere richiesto il diritto d'iscrizione per il 1997.

Il Comitato nazionale, infine, ha chiarito che l'attività di "spazzamento", non più contemplata tra le attività di gestione dei rifiuti, deve intendersi ricompresa nell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE

cons. Bruno Amoroso
